



COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia

Regolamento della Consulta per le attività educative scolastiche, culturali e di formazione.

Art. 1 - oggetto

Ai sensi degli artt. 40 e 41 del vigente Statuto del Comune di Voghera il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Consulta per le attività educative scolastiche, culturali e di formazione.

Aderiscono alla Consulta i rappresentanti delle Istituzioni scolastiche e formative cittadine e delle Associazioni, aventi nel loro statuto chiare finalità culturali ed educative, iscritte all'Albo delle associazioni vogheresi ai sensi dall'art. 37 dello Statuto comunale.

Art. 2 - Obiettivi

Promuovere la collaborazione tra i soggetti operanti in ambito educativo-culturale e l'Ente Locale.

Costituire uno spazio permanente di confronto e conoscenza reciproca.

Promuovere periodicamente attività di programmazione educativa, formativa e culturale volte a favorire la diffusione della cultura nel contesto cittadino.

Valorizzare le istituzioni educative, formative e le associazioni culturali del territorio promuovendo sinergie nelle realizzazioni di iniziative e attività in ambito culturale.

Rappresentare uno strumento di coordinamento e collaborazione tra le associazioni, i soggetti operanti in campo culturale e formativo e tra questi e l'Ente Locale.

Art. 3 - Modalità d'intervento

Le finalità generali di cui all'art. 2 saranno perseguite attraverso azioni volte a:

- favorire lo scambio di informazioni tra associazioni, istituzioni scolastiche e formative, soggetti pubblici e privati sui bisogni di carattere educativo e culturale in un contesto di collaborazione e co-progettazione;
- approfondire specifiche problematiche pertinenti alle finalità della Consulta e costituire sistematiche forme di collegamento per aree tematiche;
- esercitare una funzione di stimolo rispetto all'Ente Pubblico per migliorare l'integrazione e l'offerta dei servizi;
- favorire la promozione e progettazione di iniziative in ambito educativo e culturale in accordo con l'Ente Pubblico al fine di ottimizzare l'offerta educativo-culturale, anche attraverso un calendario coordinato di eventi che escluda quanto più possibile la sovrapposizione di iniziative;

Art. 4 - Componenti

Possono far parte della Consulta le istituzioni scolastiche e formative presenti sul territorio comunale, nonché le associazioni che perseguono finalità educativo-culturali iscritte all'Albo delle Associazioni vogheresi previsto all'art. 37 dello Statuto Comunale.

Art. 5 Organi della Consulta

Gli organi della consulta sono:

- l'Assemblea dei componenti;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il vice-presidente;
- il Segretario;

Gli incarichi nell'ambito della Consulta sono esercitati a titolo gratuito.

Art. 6 - l'Assemblea

L'Assemblea è formata dai rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 4.

L'Assemblea è convocata a mezzo lettera e/o e-mail dal consiglio direttivo (nella persona del Presidente o, qualora impedito, del vice-presidente) almeno tre volte l'anno, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione.

La convocazione dovrà essere spedita almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, salvo in caso d'urgenza.

L'Assemblea potrà svolgersi anche con modalità a distanza, purché sia garantita la possibilità di partecipazione a tutti i componenti.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda scritta di almeno un terzo dei soggetti rappresentati.

All'Assemblea partecipa, con diritto di voto, il Sindaco o suo delegato; possono altresì partecipare, se convocati e senza diritto di voto, i dirigenti o dipendenti da essi designati afferenti i Settori attinenti l'ordine del giorno.

Ogni componente ha diritto a un voto, da esprimere in forma palese, tranne nei casi decisi di volta in volta dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, su:

- l'accettazione di nuove richieste di adesione;
- l'esame e l'approvazione della programmazione delle attività e iniziative;

in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

L'Assemblea nomina il Consiglio direttivo ed elegge il Presidente.

Art. 7 - il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da non meno di cinque e non più di sette consiglieri eletti dall'assemblea tra i suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente.

Il Consiglio elegge al proprio interno le cariche di vice presidente e segretario.

Rientra tra le competenze del Consiglio direttivo:

- la predisposizione dell'ordine del giorno delle assemblee;
- la predisposizione, organizzazione ed esecuzione delle attività deliberate dall'assemblea;
- la predisposizione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la creazione di gruppi di lavoro o commissioni composte da membri dell'assemblea ed eventuali esperti esterni;
- la rilevazione periodica dei dati statistici relativi alle Associazioni presenti sul territorio ed iscritte all'Albo comunale.

Alle riunioni del Consiglio direttivo può partecipare il Sindaco o suo delegato. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle riunioni il Presidente della Commissione Consiliare competente o la Conferenza dei Capigruppo Consiliare. In tal caso i Capigruppo, se assenti, possono indicare rispettivi delegati facenti parte del medesimo gruppo consiliare.

Al Consiglio direttivo possono essere invitati a partecipare, con ruolo consultivo e/o propositivo senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti Pubblici; degli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, pubblici e privati; esponenti di chiara fama del mondo educativo, culturale e formativo del territorio.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri e il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare un consigliere, il consiglio viene integrato con il primo dei non eletti fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Si intendono decaduti dalla carica i consiglieri che non intervengono a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Ove il Consiglio non adempia ai propri compiti l'assemblea lo dichiara decaduto con il voto favorevole di metà più uno degli aventi diritto.

Art. 8 - Presidente e vice-presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, presiede le sedute del Consiglio direttivo, rappresenta la Consulta all'esterno curando i rapporti con l'Amministrazione Comunale, le associazioni e le istituzioni scolastiche, formative ed educative.

Il Presidente predispose la relazione annuale sui programmi, le iniziative e le attività della Consulta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolve dal vice-presidente.

Art. 9 – Segretario

Il segretario della consulta è designato dal Consiglio direttivo.

Il Segretario ha il compito di curare la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e coadiuvare il Presidente nei rapporti con l'esterno e i membri della Consulta.

Art. 10 - Revoca, decadenza, dimissioni

Un componente dell'Assemblea viene dichiarato decaduto nel caso non intervenga alle riunioni dell'Assemblea per tre volte consecutive senza giustificato motivo, nonché qualora non rappresenti più uno dei soggetti di cui all'art. 4.

Nel caso di dimissioni di un componente, da presentare in forma scritta all'Assemblea e/o al Presidente, il soggetto rappresentato è tenuto a presentare un nuovo rappresentante.

Può essere richiesta la revoca del Presidente, da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, con atto motivato riferito a inadempienze e/o gravi irregolarità commesse dal medesimo nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento della Consulta è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti aventi diritto di voto.